



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con cui il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo viene ridenominato “Ministero della Cultura”;

**VISTA** la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e s.m., di seguito “legge”;

**VISTO** lo stanziamento previsto per il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, di cui all’articolo 13 della “legge”;

**VISTO** l’articolo 17, comma 2, della legge n. 220 del 2016, che prevede il riconoscimento, alle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i laboratori di restauro, di un credito d’imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese sostenute per l’adeguamento tecnologico e strutturale del settore;

**VISTO** il decreto interministeriale del Ministero per i Beni e per le Attività Culturali e per il Turismo e del Ministero Economia e Finanze del 5 febbraio 2021, recante “Disposizioni applicative del credito d’imposta per le industrie tecniche e di postproduzione di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220.”, di seguito anche denominato semplicemente D.M.;

**VISTO** quanto disposto al comma 3 dell’articolo 3 del sopra citato D.M. in base al quale il credito d’imposta si configura quale aiuto di Stato, la cui intensità non può superare il limite del 50 per cento dei costi ammissibili per gli investimenti realizzati da micro, piccole e medie imprese; tale limite è ridotto al 15 per cento per le altre imprese.

**VISTO** l’avviso del 26 ottobre 2022, pubblicato sul sito della Direzione Generale cinema e audiovisivo, con il quale viene indicata la data di apertura della sessione per la presentazione delle richieste di credito di imposta per le industrie tecniche e con il quale vengono, altresì, specificati gli ulteriori criteri e modalità di presentazione delle domande di credito di imposta;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle imposte sui redditi e, in particolare, l’articolo 109;

**VISTE** le istruzioni diramate sul sito internet istituzionale della Direzione generale Cinema e Audiovisivo, consistenti in un *vademecum* di compilazione delle domande e nei relativi chiarimenti interpretativi;

**VISTI** l’articolo 6 del D.M. e il decreto direttoriale del 28 giugno 2019, relativi alle modalità di cessione dei crediti d’imposta;

**VISTE** le richieste di credito di imposta pervenute in relazione all’innovazione dei processi e dell’organizzazione delle industrie tecniche e di post-produzione;





# *Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

**VISTE** le autocertificazioni prodotte dai medesimi soggetti richiedenti e attestanti il possesso dei requisiti rilevanti ai fini dell'ammissibilità delle istanze pervenute;

**VISTE** le attestazioni di effettività e congruità delle spese sostenute, previste all'art. 4, comma 2, lett. a) del D.M., pervenute contestualmente alle domande di richiesta di credito di imposta ovvero successivamente a seguito di specifica richiesta di integrazione da parte dell'Amministrazione;

**CONSIDERATA** l'istruttoria condotta sulle richieste pervenute.

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. Ai sensi e per gli effetti delle norme citate, e con particolare riferimento all'art. 4 del D.M. 5/2/2021, è riconosciuto un credito di imposta finale per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione delle industrie tecniche e di post-produzione alle imprese inserite nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

### **Articolo 2**

1. Il presente decreto, corredato dalle tabelle allegate, è pubblicato sul sito internet istituzionale della DG Cinema e Audiovisivo ([www.cinema.cultura.gov.it](http://www.cinema.cultura.gov.it)) e costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, anche in riferimento alla procedura di cedibilità del credito d'imposta di cui all'articolo 21 della "legge", come successivamente disciplinata dall'articolo 6 del D.M. del 5/02/2021.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale della DG Cinema e Audiovisivo.





# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

## Articolo 3

1. Ai sensi del comma 5, dell'art. 5 del D.M. 5/02/2021, la DG Cinema e Audiovisivo può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici.
2. Ai sensi del comma 6, dell'art. 5 del D.M. 5/02/2021, le amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali da parte dei beneficiari, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.
3. Ai sensi del comma 7, dell'art. 5 del D.M. 5/02/2021, i soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG Cinema e Audiovisivo l'eventuale perdita, successiva all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte della DG Cinema e Audiovisivo del credito spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti.
4. Ai sensi del comma 8, dell'art. 5 del D.M. 5/02/2021, in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse dichiarazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento dei crediti d'imposta, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione maggiorata di interessi e sanzioni secondo legge, è disposta, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione del beneficiario dalle agevolazioni previste dalla medesima legge per cinque anni nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Nicola Borrelli



<b>Codice domanda</b>	<b>Codice COR</b>	<b>Denominazione impresa</b>	<b>Codice fiscale</b>	<b>Credito d'imposta (anno di riferimento 2022)</b>
DOM-2022-167425-TCITP	15851962	FRAME BY FRAME S.R.L.	04410261004	579.664,80 €
DOM-2022-166597-TCITP	15851961	AUGUSTUS COLOR S.R.L.	10330661009	310.451,45 €

